



**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letta l'istanza di parte ricorrente di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 cpc o con modalità alternative ex art. 151 cpc,

rilevato che già con ordinanza del 7/10/15 veniva respinta la richiesta di notifica alternativa avanzata dalla parte ricorrente in quanto ritenuta non idonea ad assolvere pienamente al fine di conoscibilità necessario per l'integrazione del contraddittorio, respinge l'istanza in commento e, vista la richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'articolo 150 c.p.c.

**dispone**

la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per quanto di competenza;

rilevato che detta istanza risulta avanzata solamente in data 3/11/15 e che l'udienza è stata fissata alla data del 15/12/2015;

considerati i tempi tecnici per l'eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e i conseguenti adempimenti nonché la circostanza che la notifica, ai sensi del comma 4 del citato articolo 50 si ha per avvenuta una volta che l'ufficiale giudiziario abbia depositato la documentazione ivi indicata presso la cancelleria del giudice davanti al quale si procede;

osservato che la notifica deve perfezionarsi nel rispetto del termine di cui all'articolo 415, comma 5, c.p.c.;

ritenuta pertanto la necessità di disporre un rinvio dell'udienza al fine di non vanificare l'esito della notifica per pubblici proclami (ove autorizzata)

**dispone**

che l'udienza originariamente fissata per il 15.12.2015 venga chiamata per il giorno 9.2.2016 ore 9.30

Si comunichi alla parte ricorrente

Milano, 4.11.2015

Il Giudice





Tullio Perillo

